

**CONVENZIONE TRA ASL N. 7 SULCIS IGLESIENTE E ASSOCIAZIONE
DIABETE ZERO o.d.v. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
SUPPORTO PSICOLOGICO IN DIABETOLOGIA PRESSO P.O. C.T.O.
IGLESIAS".**

tra

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis IGLESIENTE, di seguito
denominata ASL 7 con sede legale in Carbonia Via Dalmazia 81, codice
fiscale e partita IVA 03990310926 , nella persona del Direttore Generale
Dott.ssa Giuliana Campus, in qualità di Legale Rappresentante,

e

L' Associazione Diabete Zero odv, di seguito denominata **Associazione**
con sede legale in Pirri (CA) in via Santa Maria Chiara 114, C.A.P. 09134
codice fiscale 92186440928 in persona del suo Presidente e rappresentante
legale, Francesco Pili nato a Cagliari il 02/04/1961 cod fiscale
PLIFNC61Do2B354G

Premesso che

-con il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106,
aggiornato dal Decreto Legislativo 105 del 3 agosto 2018, lo Stato Italiano ha
riconosciuto il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato e della
cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo e ne ha favorito l'apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile e culturale, anche in collaborazione con lo
Stato, le Regioni e gli Enti Locali;

-come definito dall'art. 101, commi 2 e 3, del suddetto Decreto, fino

all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e pertanto, il requisito dell'iscrizione al Registro del Terzo settore si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore ;

- la Regione Sardegna ha disciplinato la materia con LR n. 39 del 13.09.1993, "Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3";

-le predette leggi prevedono che le ODV e le APS possano svolgere attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, prevedendo, altresì, che tra le ODV e le APS e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;

- l'Associazione è iscritta da sei mesi nel RUNTS e dispone di personale volontario necessario ed adeguato per lo svolgimento della collaborazione qui regolamentata

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente atto.-----

L'oggetto della collaborazione consiste in un servizio di supporto psicologico per giovani pazienti diabetici e loro familiari per prevenire e superare le difficoltà emotive legate alla gestione della malattia e potenziare strategie

di adattamento ed educative adeguate rispetto alla fase evolutiva del giovane utente.

L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario e di assistenza sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse. -----

Art. 3 – Luogo di svolgimento

L'attività di assistenza psicologica proposta dall'Associazione Diabete Zero a favore dei piccoli pazienti seguiti dalla Diabetologia pediatrica e dei pazienti adulti di transizione seguiti dalla Diabetologia dell'Adulto, verrà svolta presso il P.O. C.T.O. di Iglesias in ambulatorio dedicato esterno al Reparto di Pediatria.

Art. 4 – Impegno dell'Associazione

L'Associazione si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute” che è rimasto in vigore nelle more di nuova regolamentazione aziendale.

L'Associazione si impegna a rispettare quanto previsto nell'allegato progetto “ Dolcemente: gestione e prevenzione del Diabete” con una presenza presso ambulatorio dedicato di almeno cinque ore alla settimana.

Art. 5 – Impegno della ASL 7

L'ASL 7 si impegna ad ottemperare a quanto previsto nell'Art. 14 del “Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute”. Si impegna inoltre affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della

scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.

Art. 6 – Copertura assicurativa

L'Associazione stipulerà idonea polizza assicurativa per garantire i suoi Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'onere della copertura sarà a carico della ASL 7, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall'Associazione, nei limiti della quota parte, che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico.

Art. 7 – Accesso alla Unità operativa

L'accesso dei volontari alla Unità Operative (orario e modalità) sarà concordato ed autorizzato dal Direttore della Struttura di riferimento, così pure le eventuali variazioni. I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione e del "Progetto delle Attività" allegato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute". Dovranno altresì uniformarsi alle norme e regolamenti vigenti all'interno della struttura frequentata. Sono inoltre tenuti alla massima riservatezza su tutto ciò di cui vengono a conoscenza per ragione del proprio servizio. Ogni volontario operante presso le strutture della ASL 7 deve sottoscrivere il foglio di presa visione del Regolamento Aziendale del Volontariato, con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui all'art. 10. I volontari dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all'attività da svolgere (camice in

ambiente ospedaliero o struttura territoriale che lo richiede sempre in ordine e pulito), con il tesserino di riconoscimento ben visibile. Potrà essere consentito l'accesso delle autovetture dell'Associazione e/o dei volontari presso le Strutture della ASL 7 previ accordi specifici con la Direzione del Presidio Ospedaliero C.T.O.

Art. 8 – Sicurezza

La tutela dei volontari ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, relativamente ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall'Associazione che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell'espletamento dell'attività stessa. L'ASL 7, nella persona del Responsabile della Unità Operativa interessata, è tenuta a fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell'ambito della Struttura medesima.

Art. 9 – Trattamento dati

L'Associazione, nella persona del suo rappresentante legale, è il responsabile (esterno) per l'eventuale trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività in convenzione. I volontari devono essere nominati "incaricati" al fine del trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - Regolamento Europeo 2016/679 - D.lgs. 101

del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e della regolamentazione aziendale. In ogni caso l'Associazione dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.

Art. 10 – Durata e recesso

La presente convenzione avrà la durata di sei mesi , a decorrere dal 01/07/2024. Il rinnovo tacito non è consentito. La Convenzione potrà essere rinnovata solamente su espressa richiesta scritta dell'Associazione secondo le modalità e procedure di cui all'art. 5 del vigente Regolamento. La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze, previo accordo scritto tra le parti. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso di mesi 3, notificato tra le parti a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal Registro unico nazionale del Terzo settore o e/o Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione e/o nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, il rappresentante dell'Associazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Art. 11 – Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo settore. Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini

dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del Codice del Terzo settore (art. 89, comma 18). Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'Art. 5 del DPR n. 131/1986.

Art. 12 – Foro competente

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Cagliari.

Art. 12 – Documenti Allegati

Si allega alla presente convenzione, per farne parte integrante: 1. il “Regolamento per la disciplina delle attività di Volontariato nelle strutture dell'Azienda Salute” firmato, per presa visione, dal Legale rappresentante dell'Ente; 2. il Progetto “Dolcemente: gestione e prevenzione del diabete” oggetto della collaborazione tra Associazione e ASL n.7; 4. il Curriculum dell'Associazione Diabete Zero odv; l'addendum per la nomina del responsabile esterno per il trattamento dati (art. 28 Reg.UE 2016/679)

Letto, approvato e sottoscritto

Asl n. 7 Sulcis Iglesiente

Associazione Diabete Zero odv

Il Direttore Generale

Il Presidente

Dott.ssa Giuliana Campus

(Dott.Francesco Pili)